Mozione: modifica Piano Anticorruzione

31 maggio 2021

Premesso che l'articolo 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, *Disciplina comportamentale e conflitti d'interesse*, recita al penultimo comma:

Sempre in tema di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ed in relazione alla dichiarazione del c.d. "titolare effettivo" secondo la definizione di cui all' articolo 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i, si introduce seguente la disciplina:

È fatto obbligo ai soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, di comunicare il Titolare effettivo. Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.

Considerato che potrebbe verificarsi un fraintendimento nell'interpretazione delle parole utilizzate.

Considerato, infatti, che i conflitti di interesse possono emergere anche in fase endoprocedimentale e non esclusivamente al momento in cui l'iter viene a concludersi.

Considerato inoltre che la procedura può prevedere per delibere di carattere urbanistico che i diritti edificatori vengano a maturare nel momento in cui l'atto viene votato in Giunta e/o in Consiglio Comunale e non nel momento della firma della convenzione.

Considerato infine che il titolare effettivo potrebbe modificare nel corso del procedimento o successivamente alla definizione contrattuale tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione e il conflitto di interesse potrebbe emergere in un secondo momento rispetto all'avvio del procedimento:

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a modificare il testo dell'articolo 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza come segue:

È fatto obbligo ai soggetti privati che avviano con l'Amministrazione una pratica relativa a una concessione d'uso, a un accordo di programma o a una convenzione urbanistica o che sono aggiudicatari di un appalto, destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, anche in essere, di comunicare il Titolare effettivo. L'obbligo discende anche quando successivamente alla firma dell'atto di cui ai procedimenti citati, escludendo finanziamenti, contributi o vantaggi economici di qualunque genere, il titolare effettivo venga a modificarsi. Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.

David Gentili, Aldo Ugliano, Milly Moratti